

Direzione generale
Direzione centrale organizzazione digitale
Direzione centrale rapporto assicurativo
Direzione centrale prevenzione
Direzione centrale ricerca

Circolare n. 36

Roma, 19 ottobre 2020

Al Dirigente generale vicario
Ai Responsabili di tutte le Strutture centrali e
 territoriali
e p.c. a: Organi istituzionali
 Magistrato della Corte dei conti delegato
 all'esercizio del controllo
 Organismo indipendente di valutazione
 della performance
 Comitati consultivi provinciali

Oggetto

Accesso ai servizi in rete dell'Inail esclusivamente tramite le identità digitali. Piano di progressiva transizione. Prima fase riguardante gli intermediari e gli Istituti di patronato.

Quadro normativo

/// **Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82:** "Codice dell'amministrazione digitale", articolo 64 "Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni", comma 3-bis.

/// **Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni dalla legge 1 settembre 2020, n. 120:** "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", articolo 24 "Identità digitale, domicilio digitale e accesso ai servizi digitali", comma 4.

Premessa

Il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni dalla legge 1 settembre 2020, n. 120 (decreto semplificazioni), ha previsto al titolo III importanti *Misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale*.

L'articolo 24 ha modificato il Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ha previsto al comma 4 l'obbligo delle pubbliche amministrazioni¹ di utilizzare esclusivamente le identità digitali per identificare i cittadini

¹ Più precisamente *i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a)* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che sono le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comprese le autorità di sistema portuale, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

che accedono ai servizi in rete e per consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai medesimi servizi.

Ai fini del Codice dell'amministrazione digitale, per servizio in rete o *online* si intende qualsiasi servizio di una amministrazione pubblica fruibile a distanza per via elettronica².

In proposito, per favorire la diffusione dei servizi in rete e agevolarne l'accesso da parte di cittadini e imprese³, l'articolo 64, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ha istituito il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID).

Inoltre l'articolo 66 ha regolamentato la carta d'identità elettronica (CIE)⁴ e la carta nazionale dei servizi (CNS)⁵.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 64, comma 3-*bis*, la transizione verso le identità digitali di tutti gli utenti dei suddetti servizi deve concludersi entro il 28 febbraio 2021⁶ data in cui è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di rilasciare o rinnovare credenziali per l'identificazione e l'accesso dei cittadini ai propri servizi in rete, diverse da SPID, CIE o CNS, fermo restando l'utilizzo di quelle già rilasciate fino alla loro naturale scadenza e, comunque, non oltre il 30 settembre 2021 come disposto dall'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni dalla legge 1 settembre 2020, n. 120.

Per rispettare la predetta scadenza del 30 settembre 2021 e dare comunque ai propri utenti il tempo necessario per procurarsi le credenziali previste dalla legge, l'Inail ha messo a punto un piano per l'attuazione graduale delle nuove modalità di identificazione e accesso ai servizi in rete.

² Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, articolo 1, comma 1, lettera n-*quater*.

³ L'articolo 61, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 *Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*, ha disposto che al decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni (...) la parola «cittadino», ovunque ricorra, si intende come «persona fisica» e le espressioni «chiunque» e «cittadini e imprese», ovunque ricorrano, si intendono come «soggetti giuridici».

⁴ Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, articolo 1, comma 1, lettera c): *Ai fini del presente codice si intende per (...) carta d'identità elettronica: il documento d'identità munito di elementi per l'identificazione fisica del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l'identità anagrafica del suo titolare.*

⁵ Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, articolo 1, comma 1, lettera d): *Ai fini del presente codice si intende per (...) carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni.*

⁶ Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, articolo 64, comma 3-*bis*: *Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, è stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) utilizzano esclusivamente le identità digitali ai fini dell'identificazione degli utenti dei propri servizi on-line. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2-nonies, a decorrere dal 28 febbraio 2021, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identità digitali e la carta di identità elettronica ai fini dell'identificazione dei cittadini che accedono ai propri servizi in rete. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione è stabilita la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), utilizzano esclusivamente le identità digitali per consentire l'accesso delle imprese e dei professionisti ai propri servizi in rete.*

Si ricorda che l'autenticazione e l'accesso ai servizi in rete dell'Inail tramite SPID, CIE o CNS sono comunque già operativi da tempo, in coerenza con gli obiettivi dell'agenda digitale italiana ed europea e con le indicazioni dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID)⁷.

A. Piano di progressiva transizione per l'autenticazione e l'accesso ai servizi in rete dell'Inail esclusivamente tramite SPID, CIE o CNS

Per la transizione verso l'uso esclusivo di SPID, CIE e CNS sono previste diverse fasi in base alla categoria di utenti (cfr allegato).

1. La prima fase riguarda gli Istituti di patronato e di assistenza sociale di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152⁸, gli utenti legittimati ad accedere ai servizi dell'Inail ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12⁹ e i soggetti registrati nei seguenti gruppi/profili:
 - a) Agronomi e dottori forestali
 - b) Agrotecnici e agrotecnici laureati
 - c) Avvocati
 - d) CAF imprese
 - e) Centro servizi per il volontariato
 - f) Consorzi Società Cooperative
 - g) Consulenti del lavoro
 - h) Dottore commercialista ed esperti contabili
 - i) Periti agrari e periti agrari laureati
 - j) Raccomandatari marittimi
 - k) Servizi di associazione - Non società
 - l) Servizi di associazione - Società
 - m) Società capogruppo
 - n) Società tra professionisti (STP)
 - o) Tributaristi, revisori e altri professionisti per imprese senza dipendenti.

Dal **1° dicembre 2020** questi utenti e i loro delegati, compresi i Patronati zonali delegati dai Patronati nazionali, dovranno accedere ai servizi in rete e *online* dell'Inail **esclusivamente** tramite SPID, CIE e CNS.

Per tali categorie di utenti, l'obbligo riguarderà sia coloro che richiederanno per la prima volta l'abilitazione, sia i soggetti già in possesso di credenziali Inail. In quest'ultimo caso, le credenziali Inail già emesse non permetteranno più, dalla data indicata, di operare con i ruoli sopra elencati.

Per le restanti categorie di utenti, l'accesso ai servizi in rete dell'Inail continuerà a essere consentito con le credenziali già in uso.

Con riguardo ai consulenti del lavoro, si precisa che in virtù della convenzione siglata il 20 dicembre 2018 con il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, è stato

⁷ Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, articolo 14-*bis*.

⁸ Legge 30 marzo 2001, n. 152: Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale.

⁹ Legge 11 gennaio 1979, n. 12: Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro.

attivato lo scambio in cooperazione applicativa delle informazioni relative agli iscritti agli albi provinciali.

L'Inail accede quindi direttamente, nel rispetto e nei limiti delle finalità istituzionali perseguite, ai dati in possesso del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro relativi all'iscrizione, alla sospensione, alla cancellazione e alla radiazione dei professionisti e provvede all'automatica abilitazione del consulente del lavoro nell'apposito gruppo, nel momento in cui il professionista effettua l'accesso al portale Inail. Sotto questo aspetto nulla cambia.

2. Dal **28 febbraio 2021** non saranno più rilasciate **nuove** credenziali Inail a nessuna categoria di utenti.

I nuovi soggetti che richiederanno a qualunque titolo l'abilitazione ai servizi *online* Inail dovranno utilizzare come esclusiva modalità di accesso SPID, CIE e CNS.

Anche in questa fase, per i soggetti già registrati e non appartenenti alle categorie indicate nella fase 1, rimarranno valide le credenziali precedentemente rilasciate fino a nuova data stabilita da Inail e comunque non oltre il termine del 30 settembre 2021 come previsto dalle disposizioni di legge.

3. La terza fase programmata **dal 1° marzo 2021** riguarda gli utenti registrati nel profilo Amministrazioni statali in gestione per conto dello Stato.

Gli utenti appartenenti a tale categoria, **sia nuovi che già registrati**, dal 1° marzo 2021 dovranno accedere ai servizi in rete e *online* dell'Inail esclusivamente tramite SPID, CIE e CNS.

4. In base all'andamento del piano di transizione, l'Istituto si riserva la possibilità di individuare nel **mele di maggio 2021** una o più ulteriori fasi che riguarderanno le altre categorie di utenti.

5. A seguito del completamento delle fasi di transizione, dal **1° ottobre 2021** sarà operativo esclusivamente l'accesso con SPID, CIE e CNS per tutti gli utenti.

In prossimità della scadenza delle singole date sopra indicate, si procederà, laddove necessario, alla diffusione di specifiche note operative o circolari.

Informazioni e assistenza agli utenti

Tutte le informazioni circa le iniziative intraprese dall'Istituto per la transizione verso l'utilizzo obbligatorio di SPID, CIE e CNS saranno oggetto di specifiche campagne informative sul portale istituzionale www.inail.it e sui canali di comunicazione *social* istituzionali.

Per eventuali richieste di assistenza è possibile rivolgersi al *Contact center* Inail raggiungibile esclusivamente al numero 06.6001 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 18 o in alternativa al servizio *online* "Inail risponde" disponibile nella sezione "Supporto" del portale www.inail.it.

Il Direttore generale
f.to Giuseppe Lucibello

Allegati: 1